

qualità per le acque superficiali, che per il PFOS è di 0,65 nanogrammi per litro e per il PFOA è di 100 nanogrammi per litro, dovrebbero essere recepiti anche come limiti per gli *standard* di qualità anche per le acque sotterranee. In effetti, il relativo decreto, che costituisce recepimento della direttiva comunitaria sulle acque sotterranee, dovrebbe essere all'attenzione del Parlamento presso la relativa Commissione, così come dichiarato dai rappresentanti del CNR durante l'audizione del 25 maggio 2016.

Queste sostanze sono state inserite nella tabella 1B, la tabella che riguarda le sostanze di interesse nazionale. La circostanza è stata anche confermata dalla dott.ssa Gaia Checcucci, che ha anche indicato nel mese di luglio 2016 il termine di scadenza per il recepimento della direttiva sulle acque sotterranee.

Nel frattempo, però, nell'area del Veneto, dove il problema dell'inquinamento da PFAS è particolarmente grave ed esteso, appaiono urgenti e necessari gli interventi di bonifica sulla falda idrica, da dove si origina l'inquinamento, cioè presso lo stabilimento della Miteni, falda il cui utilizzo sta mettendo in circolo gli inquinanti in un'area più vasta. Inoltre sarebbero urgenti gli interventi di contenimento degli inquinanti presenti negli scarichi mediante un trattamento degli stessi, allo scopo di limitarne la veicolazione nelle acque superficiali e nella fognatura.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario che le autorità che ne hanno la potestà fissino adeguati limiti agli scarichi e definiscano le CSC per le acque di falda, anche sulla base delle indicazioni già date per queste sostanze da parte dell'Istituto superiore di sanità, il quale, con nota n. 1584 del 16 gennaio 2014, ribadita con la successiva nota n. 9818 del 6 aprile 2016 (doc.1248/1), ha suggerito i valori limiti da adottare allo scarico in acqua superficiale per il territorio veneto, indicando i seguenti valori: PFOS (30 ng/l), PFOA (500 ng/l), PFBA (500 ng/l), PFBS (500 ng/l) e somma di altri PFAS (500 ng/l).

Per quanto riguarda le CSC nell'acqua di falda, l'Istituto superiore di sanità, con il parere n. 23954 AMPP.IA.12, ha proposto un limite solo per il PFOA, indicando il valore di 500 ng/l. In effetti, tale limite è stato fatto proprio dalla regione Veneto, che lo ha fissato come CSC per le acque di falda. Le autorità preposte a fissare i limiti sono gli Enti che rilasciano le autorizzazioni allo scarico e, pertanto, sono le seguenti:

- Regione per lo scarico dello stabilimento Miteni, con la modifica dell'autorizzazione AIA.
- Regione per lo scarico di A.Ri.C.A. nel canale Fratta Gorzone.
- A.Ri.C.A. per lo scarico dei depuratori consortili dei 5 comuni che scaricano nel suo collettore.
- Depuratori consortili per gli utenti che confluiscono in essi.

Viceversa, per quanto riguarda la fissazione delle CSC nella falda il compito spetta al Ministero con uno specifico decreto o, in alternativa, alla Regione sulla base dei pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità, come in effetti la regione Veneto ha fatto per i PFOA (ma avrebbe potuto fare anche per gli altri PFAS).

Tutto ciò precisato, in via generale va detto che, quanto ai limiti dello scarico della Miteni nel torrente Poscola, nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) n. 96 del 7 ottobre 2014 è stato pubblicato il decreto del direttore del dipartimento ambiente, n. 59 del 30 luglio 2014, di rilascio dell'AIA alla Miteni, con il relativo allegato (doc.1281/1 e doc. 1281/2). Con tale decreto la regione Veneto ha fissato i limiti allo scarico delle acque di raffreddamento e di dilavamento provenienti dallo stabilimento della Miteni nel torrente Poscola, prescrivendo quelli indicati dall'Istituto superiore di sanità.

I limiti fissati dalla regione per lo scarico della Miteni nelle acque superficiali (torrente Poscola) sono i seguenti: PFOS: 30 ng/l (0,03 µg/l), PFOA: 500 ng/l (0,5 µg/l) e altri PFAS: 500 ng/l (0,5 µg/l). In base all'A.I.A., tali limiti rappresentano un obiettivo da raggiungere per gradi, utilizzando le migliori tecniche disponibili - anche se di tipo sperimentale - ma, in ogni caso, entro un anno la Miteni dovrà rispettare i seguenti obiettivi: PFOS + PFOA: 500 ng/l (0,5 µg/l), altri PFAS: 500 ng/l (0,5 µg/l).

Viceversa, accade che A.V.S., con riferimento agli scarichi in fognatura, di sua competenza, ha fissato per l'utente Miteni il limite di 400.000 ng/l, come somma di PFOA + PFOS, a partire dal 31 agosto 2013, senza imporre limiti per gli altri PFAS, come risulta dalla relazione tecnica di controllo dell'ARPA, per il periodo di riferimento 25 giugno 2013/20 gennaio 2015 (doc. 476/7). Si tratta di un limite di gran lunga superiore rispetto ai parametri suggeriti dall'Istituto superiore di sanità, il quale, come si è visto, ha indicato per il PFOS il limite di 30ng/l, per il PFOA 500ng/l.

Dunque, non v'è dubbio che spetta alla regione Veneto fissare i limiti allo scarico, così come ribadito dalla dottoressa Gaia Checucci, direttrice generale del Ministero dell'ambiente, la quale, ancora nel corso dell'audizione del 26 maggio 2016 innanzi alla Commissione, ha richiamato i poteri della regione derivanti dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Del resto, come si è sopra osservato, la regione, nell'autorizzazione AIA rilasciata alla Miteni, ha fissato i limiti per lo scarico delle sostanze perfluoroalchiliche solo nel torrente Poscola, mentre ha lasciato alla determinazione del gestore del depuratore la fissazione dei limiti per lo scarico in fognatura. Viceversa, considerato che A.V.S. ha fissato un limite elevatissimo, che prescinde del tutto dalle indicazioni del Istituto superiore di sanità, sarebbe opportuno l'intervento immediato della regione per fissare i limiti allo scarico della Miteni in fognatura, modificando, sul punto,

l'autorizzazione AIA, in conformità ai valori di concentrazione suggeriti dall'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, non appaiono condivisibili le affermazioni rese sul punto dall'assessore all'ambiente della regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, il quale, nel corso dell'audizione del 10 maggio 2016, ha riferito che la regione non può intervenire sugli scarichi delle sostanze considerate inquinanti pericolosi, in base al presupposto per cui, alla stregua dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le sostanze perfluoroalchiliche non rientrano nella tabella di quelle considerate sostanze inquinanti pericolose, di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, dello stesso decreto legislativo.

In realtà le osservazioni dell'assessore Bottacin non tengono conto del fatto che la regione, con il decreto AIA n. 59 del 30 luglio 2014, sopra citato, è già intervenuta fissando i limiti delle sostanze perfluoroalchiliche dello scarico della Miteni nel corso d'acqua superficiale (torrente Poscola).

Inoltre non può non osservarsi in questa sede che, a differenza di quanto riferito dall'assessore all'ambiente, le sostanze perfluoroalchiliche appartengono alla classe dei composti organici alogenati, con la conseguenza che rientrano nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al n. 15 (composti organici alogenati) della tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, del citato decreto legislativo.

Va da sé che, tra i composti organici alogenati, vanno annoverati i composti organici che contengono almeno uno dei seguenti elementi: fluoro, bromo, cloro e iodio. Ora, è indubbio che i PFAS contengono per l'appunto il fluoro.

Comunque, il ragionamento formale del Bottacin non tiene conto del dato sostanziale che le acque della falda idropotabile sono altamente inquinate dalle sostanze perfluoroalchiliche, come unanimemente riconosciuto da tutti i soggetti istituzionali intervenuti nella vicenda e, da ultimo, dagli stessi sindaci delle zone inquinate (Brendola, Sovizzo, Creazzo Monteviale, Altavilla, Lonigo, Sarego, Montecchio, Sossano), i quali, già a partire dal mese di agosto del 2013, hanno disposto la chiusura dei pozzi inquinati utilizzati per uso idropotabile o per produzione alimentare, disponendo l'allacciamento alla rete pubblica dell'acqua e adottando anche per la stessa rete pubblica impianti di filtraggio a carboni attivi, installati sugli acquedotti che poi riforniscono ampie zone del territorio vicentino, gli unici in grado di trattenere le sostanze perfluoroalchiliche.

Di seguito, al solo scopo di fornire una prima delimitazione parziale dell'area interessata dall'inquinamento dovuto ai PFAS, si riproduce una cartina, aggiornata al 30 settembre 2013 e tratta da NEXT Quotidiano:




Figura 9: Prima delimitazione parziale dell'inquinamento aggiornata al 30.09.2013. Con i punti interrogativi sono evidenziate le aree di cui le informazioni non permettono ancora una delimitazione omogenea dell'area inquinata mentre con la freccia gialla in alto viene indicata la migrazione della contaminazione attraverso il versante roccioso orientale della valle dell'Agno. Nella tabella in basso a sinistra viene riportato l'elenco dei comuni con almeno un pozzo con concentrazione di PFAS totali nelle acque sotterranee uguale o superiore a 100 ng/l. Il plume inquinato rappresentato con l'area arancione è invece ricostruito su un valore soglia di concentrazione di 500 ng/l di PFAS totali e deve considerarsi, come precisato, parziale e provvisorio.

5. Le indagini giudiziarie di maggiore rilevanza

5.1 I procedimenti penali nei confronti dei vertici della Medio Chiampo spa

Sempre in tema di contaminazione delle acque, una indagine ha investito gli impianti di depurazione delle acque, nonché l'attività di gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti, ed ha consentito alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, sulla base delle evidenze investigative rapportate dal NOE di Treviso, di chiedere, in data 15 settembre 2014, il rinvio a giudizio di 16 persone (procedimento penale n. 11655/10 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia) per i reati di attività organizzate per il traffico di rifiuti e falso in registri e certificati (articoli 110, 81 cpv., 61 n. 2, 481, 484 del codice penale 256 comma 1e 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (doc. 220/1).

Alla richiesta di rinvio a giudizio ha fatto seguito il decreto del gup, che in data 22 dicembre 2014 ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati davanti il tribunale di Vicenza per l'udienza del 23 marzo 2015 (doc. 414/3).

La vicenda processuale coinvolge i vertici della società Medio Chiampo spa, con sede a Montebello Vicentino (VI), nella Valle del Chiampo, dove si trovano anche i comuni di Arzignano e Trissino, di cui si è detto a proposito dell'inquinamento della falda acquifera da PFAS e da PFOA.

Tra gli imputati figurano i vertici dell'azienda Medio Chiampo spa (Rigon Piergiorgio e Paccanaro Stefano), che gestisce il servizio idrico integrato di tre comuni della provincia di Vicenza (Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), nonché gli imprenditori che gestivano quattro impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido (Marcon srl., Nuova Amit srl, Granifix srl e Vallortigara Servizi Ambientali spa) e i loro intermediari (Pragma Chimica srl, Almeco sas). Gli imputati, in concorso tra di loro, hanno codificato con un errato codice (CER 19.02.XX) i rifiuti liquidi esitati dai rispettivi impianti e, facendoli passare per "acque reflue" (CER 19.08.99), li hanno conferiti nell'impianto gestito dalla Medio Chiampo spa, che in tal modo è riuscita ad aggirare le norme di legge e i limiti imposti dalle autorizzazioni ottenute.

Com'è noto, un impianto di trattamento delle acque reflue è quello che effettua scarichi idrici di acque reflue che gli pervengono in modo diretto, senza soluzione di continuità, dalla fonte di produzione del refluo. Viceversa, le acque reflue conferite dalle suddette imprese alla Medio Chiampo spa erano rifiuti allo stato liquido, in quanto reflui stoccati dalle stesse imprese per il successivo smaltimento, attività per la quale l'impianto della Medio Chiampo spa non era autorizzato. Gli accertamenti del NOE hanno permesso di ricostruire che, per circa un anno, dal mese di gennaio 2009 al mese di dicembre 2009, tale impianto di depurazione (che aveva tutto

l'interesse a ricevere rifiuti, poiché veniva pagato per trattare tali scarti) ha ricevuto oltre 25.000 (venticinquemila) tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, con un giro di affari di oltre 700.000 euro.

Come si è detto, il gip presso il tribunale di Venezia, con decreto in data 22 dicembre 2014, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti il tribunale di Vicenza (doc. 414/3). Sul punto occorre precisare che la competenza a indagare su talune fattispecie criminose, attribuita alla direzione distrettuale antimafia di Venezia dall'articolo 54, comma 3 bis del codice di procedura penale, posto che viene contestato il reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, non fa venire meno la competenza del giudice naturale il quale, nel caso di specie, è il tribunale di Vicenza e nel cui circondario sono stati consumati i reati contestati agli imputati.

Peraltro, allo scopo di sottolineare l'abitudine delle medesime imprese nel porre in essere comportamenti criminosi di tal fatta, deve essere rilevato che, con la precedente sentenza n. 811/14 del 30 giugno 2014 (doc. 414/2), pronunciata nell'ambito di un diverso procedimento penale (n. 4610/11 r.g.n.r.), il tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha dichiarato responsabili del reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, loro rispettivamente ascritto al capo I), i seguenti imputati: Rigon Piergiorgio, nella qualità di presidente della Medio Chiampo spa; Paccanaro Stefano, nella qualità di responsabile tecnico della Medio Chiampo spa; Culpo Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società; Malesan Stefania, impiegata con funzioni direttive della stessa società; Crestani Paolo, nella qualità di socio della Crestani & C. snc (società incaricata del trasporto dei fanghi, del loro prelievo dalle concerie e del successivo conferimento in discarica, nonché della manutenzione e della coltivazione della discarica di Zermeghedo); Storato Luigi, nella qualità di legale rappresentante della Storato Giuseppe & C. snc (società, che operava i trasporti dei rifiuti, per conto della Medio Chiampo spa, in virtù di contratto di appalto).

Il tribunale, dopo aver concesso a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale, subordinato alla eliminazione del danno e del pericolo, nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato, secondo le modalità da stabilirsi in apposita conferenza di servizi, promossa dal Ministero dell'ambiente, li ha condannati ciascuno alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tali danni essendo da liquidarsi in separato procedimento, con una provvisoria provvisoriamente esecutiva dell'importo di euro 500.000,00.

Invero, il tribunale ha acclarato che la Medio Chiampo spa, proprietaria e gestore della discarica di "tipo 2B" di Zermeghedo, con il concorso dei suddetti imputati, nei rispettivi ruoli e nell'ambito di un'attività organizzata e continuativa, riceveva fino al 29 febbraio 2008 ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, contaminati da olii minerali e da fenoli, incompatibili con la natura

della discarica, come se fosse una discarica di “tipo C”, non autorizzata, sicché gli imputati conseguivano l’ingiusto profitto costituito dal compenso economico corrisposto dai conferitori per lo stoccaggio dei rifiuti, con abuso per Medio Chiampo spa della qualifica rivestita di incaricato di pubblico servizio, in quanto gestore della discarica.

Con la stessa sentenza, il tribunale di Vicenza ha dichiarato di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti degli imputati per altre identiche fattispecie, sia con riferimento all’impianto di depurazione delle acque di Montebello Vicentino, sia con riferimento alla discarica di Zermeghedo.

A quest’ultimo proposito, a riprova dei comportamenti illeciti degli imputati, nella sentenza del tribunale di Vicenza si dà conto di servizi di osservazione eseguiti in data 30 marzo 2006, in forza dei quali era stato accertato che, a monte dello scarico del depuratore di Montebello Vicentino, veniva effettuata abbondante diluizione dei reflui all’altezza dei cd. filtri a sabbia, mediante adduzione di acqua pescata da tre pozzi: un pozzo artesiano, neppure indicato nella planimetria dell’impianto, un altro pozzo esistente sul posto e un terzo pozzo destinato al raffreddamento dell’impianto VOMM relativo all’essiccazione dei fanghi e quindi realizzato ad altro fine).

L’acqua così addotta determinava una consistente riduzione della concentrazione delle sostanze inquinanti contenute nei reflui immessi nel fossato, che confluiva (unitamente ad altri scarichi consortili) nel rio Fratta-Gorzone, senza che vi fosse un reale abbattimento degli inquinanti, principalmente cloruri e solfati, con pericolo concreto di danno all’ambiente.

In particolare, il consulente tecnico del pubblico ministero, ingegnere Santo Cozzupoli, nella sua relazione, ha ritenuto che l’impianto di Montebello Vicentino, per la tipologia dei suoi processi fosse adatto a depurare i reflui civili, ma fosse del tutto inidoneo a garantire la completa depurazione dei reflui, costituiti dai fanghi di conceria in ingente quantità, per la presenza negli scarichi di queste ultime di inquinanti non depurabili con i processi dell’impianto medesimo.

Ancora un’altra discarica, la discarica di Zermeghedo è risultata trovarsi in condizioni di manutenzione precarie, con abbondante fuoriuscita di percolato e, per di più, è stato constatato che il conferimento dei rifiuti veniva effettuato mediante gli automezzi delle ditte Storato e Crestani, senza alcun controllo al momento dell’accettazione in discarica, tanto che, nel corso di uno dei servizi di osservazione, il conducente di uno degli autocarri della ditta Crestani è stato notato aprire autonomamente il cancello dell’impianto, mediante il telecomando in suo possesso.

A seguito di ulteriori controlli, è stato verificato che venivano conferiti nella discarica di Zermeghedo o al depuratore di Montebello rifiuti ai quali veniva attribuito un codice CER non corretto, in quanto non corrispondente alla reale natura del rifiuto, ma conforme a quelli rientranti nell’autorizzazione rilasciata a Medio Chiampo spa. Così, solo per fare qualche esempio, veniva

conferita terra di spazzatura, qualificata come rifiuto di conceria, ovvero venivano conferiti fanghi derivanti dalle ditte di galvanica Ceresato e Galvit, prive di sistema di pretrattamento, con il codice CER dei rifiuti di conceria. Addirittura, in un caso, è stato rinvenuto un formulario corretto a penna nel codice CER in tutte le copie, correzione ragionevolmente apportata a trasporto ultimato (testi Lovato, Gramegna, Sacco, Ferrarini). E' caduto in prescrizione anche il reato di favoreggiamento contestato al capo L) a Tasson Gianna, la quale, dopo l'inizio delle indagini, aveva aiutato gli indagati della Medio Chiampo spa e della Elidra Multiutility spa, altra società coinvolta, a eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, distruggendo le schede di lavoro giornaliera degli autisti e degli artigiani, che avevano operato per Elidra negli anni dal 2002 al 2005, nonostante il sequestro intervenuto in data 12 maggio 2006.

Così descritta la vicenda, è da rilevare che, a parte un periodo di sospensione forzosa del servizio verificatosi nel corso del 2006, a seguito della sospensione, da parte della provincia di Vicenza, dell'autorizzazione rilasciata alla Medio Chiampo spa, notificata in data 5 aprile 2006, la società e i suoi vertici non hanno subito altri danni, posto che anche il reato di cui al capo I) per cui è intervenuta condanna è destinato a sicura prescrizione, già maturata in data 8 dicembre 2015, considerati anche i due periodi di sospensione della prescrizione per complessivi mesi quattro, come indicati nella citata sentenza del tribunale di Vicenza n. 811/14 del 30 giugno 2014.

Peraltro, va sottolineato che tali vicende non costituiscono episodi isolati, ma rappresentano quasi un modello organizzativo dell'impresa, nel caso di specie, la Medio Chiampo spa, la quale ha operato con rischi minimi, a causa della prescrizione incombente sui reati ambientali, ma con guadagni elevati. Sul punto si legge, nella sentenza del tribunale di Vicenza, che si è trattato di quantitativi di rifiuti, che possono essere qualificati "ingenti", avuto riguardo ai dati emersi nel corso delle indagini e riferiti dai testi e consulenti del pubblico Ministero e non contrastati da elementi di segno contrario apportati dalle difese, posto che i prelievi dei fanghi presso le concerie e le varie ditte consorziate avvenivano settimanalmente e, per le ditte più importanti, anche più volte a settimana. Quindi, i fanghi venivano portati al depuratore di Montebello per le operazioni di essiccamento e, poi, conferiti nella discarica di Zermeghedo. E' inoltre comprovato che le ditte consorziate corrispondevano periodicamente alla società Medio Chiampo spa un compenso prestabilito per l'attività di ritiro dei fanghi (importo che in parte è stato rimborsato dalla Medio Chiampo, a causa dell'interruzione di tale attività illecita, a seguito del provvedimento di sospensione emesso dalla provincia e notificato in data 5 aprile 2006).

Naturalmente, le varie operazioni richiedevano il previo accordo e la cooperazione di una pluralità di soggetti: Medio Chiampo, quale proprietario degli impianti, Storato, quale ditta che si occupava del prelievo dei fanghi dalle concerie e del trasporto degli stessi dal depuratore alla

discarica, Crestani, nella qualità di addetto ai trasporti dei rifiuti e alla manutenzione e coltivazione della discarica. Ciò che desta perplessità è il fatto che la provincia di Vicenza non risulta abbia revocato l'autorizzazione alla società, sicché tale atteggiamento dell'ente di controllo finisce con il favorire la reiterazione dei comportamenti illeciti.

Quanto all'intervento giudiziario, va rilevato che il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all'articolo 260 del codice ambientale si applica ai reati commessi dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, che in effetti ha raddoppiato i termini di prescrizione dei reati di competenza della procura distrettuale.

5.2 Il procedimento penale a carico dei vertici della società Ambiente energia srl

La dottoressa Rita Ugolini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione il 16 febbraio 2015, ha riferito in ordine a un'altra richiesta di rinvio a giudizio della direzione distrettuale antimafia di Venezia, in data 17 settembre 2014, in relazione al procedimento penale n. 12786/10 r.g.n.r. (doc. 220/2) per gli stessi reati e che investe 8 imputati, tra cui i vertici della società Ambiente energia srl, società autorizzata a gestire il depuratore di Schio, nonché, ancora una volta, i vertici della Marcon srl, della Vallortigara servizi ambientali spa, della società ECO.RA.V. spa e della società Phtre srl, che fungeva da mediatrice, incaricata di ricevere i rifiuti dalla ECO.RA.V. spa, per poi conferirli al depuratore di Schio, gestito dalla società Ambiente energia srl.

Ebbene, nel periodo compreso tra il mese di luglio 2009 e il mese di giugno 2010, gli imputati hanno conferito abusivamente al depuratore di Schio rifiuti liquidi speciali non pericolosi, appartenenti alla categoria CER 10.02.XX: per complessive 9.007,14 tonnellate, provenienti dalla Vallortigara Servizi ambientali spa; per complessive 4.509,80 tonnellate, provenienti dalla ECO.RA.V. spa; per complessive tonnellate 237,92, provenienti dalla Marcon.

In particolare, dalle indagini svolte, è emerso che i procuratori delle società anzidette conferivano alla società ambiente energia srl tali rifiuti, attestando falsamente o facendo falsamente attestare nei formulari di identificazione al trasporto (FIR) che i rifiuti prodotti e ceduti per lo smaltimento erano contraddistinti dal codice CER 19.08.99, vale a dire acque di scarico refluo, anziché da quello effettivo a matrice 19.02.XX (rifiuti liquidi).

A loro volta, i procuratori speciali della ambiente energia srl, nella piena consapevolezza della falsificazione operata dal conferenti, omettevano di controllare e/o consentivano che non fosse controllata la conformità dei rifiuti ai codici CER appropriati, vale a dire 19.02.XX (rifiuti liquidi), anziché 19.08.99. Al proposito, la dottoressa Rita Ugolini, nel corso della sua audizione, ha riferito che negli anzidetti procedimenti non vi sono state particolari indagini, posto che i carabinieri,

recatisi presso l'impianto della società ambiente energia srl, hanno verificato i documenti dei rifiuti versati e hanno effettuato la verifica a monte e che, dall'incrocio di questi dati, è emerso che il codice era stato mutato. Tale verifica ha determinato l'elevazione della contestazione, sicché l'attività di indagine svolta dal NOE, nella specie, è stata molto semplice.

Un altro argomento particolare riguarda il polo di Arzignano che, con la sua concentrazione di aziende attive nel settore conciario, costituisce il territorio con maggiori criticità ambientali.

Arzignano è un comune di 25.000 abitanti, situato nella Valle del Chiampo, nel cui territorio viene conciata più della metà della pelle italiana, con una incidenza sul Pil pari all'1 per cento.

5.3 L'indagine "Corame"

L'indagine "Corame" ha consentito di rilevare gravi illeciti nelle operazioni di recupero di rifiuti speciali, quali cuoio conciato, scarti, ritagli polveri di lucidatura, contenenti cromo, identificati con CER. 040108 ma fatti passare per rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (identificati con CER. 040109), in funzione del loro successivo utilizzo nella produzione di concimi, da parte della società Unimer spa nello stabilimento di Vidor (TV).

L'attività del NOE ha consentito di porre in evidenza che l'impresa che si occupava del ritiro e trasporto di tali scarti conciari e, cioè, la ditta Giuseppe Cazzanello - di concerto con l'azienda che produce concimi, ammendanti e fertilizzanti - aveva adottato un sistema di gestione illegale di tali scarti, con il solo scopo di giustificare un inesistente riciclo, realizzato grazie ad un ciclo industriale, che era totalmente inidoneo a produrre "fertilizzanti". Le condotte illecite contestate sono quelle previste e punite dall'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma che ha anche permesso il sequestro dei due impianti interessati e del concime prodotto. Successivamente, il fascicolo processuale è stato smembrato in due: quello relativo alle figure operanti nella società Unimer, che hanno definito la loro posizione con un'oblazione e quello di competenza della direzione distrettuale antimafia di Venezia, che ha aperto il fascicolo n. 1226/11 r.g.n.r. mod. 21 (direzione distrettuale antimafia), nei confronti del Cazzanello + 22, ancora non definito per indagini in corso.

In conclusione, tutte le indagini giudiziarie esaminate vedono operare gli stessi imprenditori, con le stesse società (Marcon srl., Nuova Amit srl, Granifix srl e Vallortigara Servizi Ambientali spa), le quali smaltiscono in modo illecito i loro rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi, conferendoli mediante un codice CER non corretto, a impianti non autorizzati che, tuttavia, non si fanno scrupolo di riceverli. Le varie vicende processuali si appalesano in tutta la loro gravità quando, come nel caso di specie, a ricevere rifiuti che non possono ricevere è una società che è titolare di pubblici servizi, come la Medio Chiampo spa, che gestisce il servizio idrico di ben tre

comuni del vicentino (Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), l'impianto di depurazione delle acque di Montebello Vicentino e la discarica di Zermeghedo ovvero l'ambiente energia srl, società autorizzata a gestire il depuratore di Schio.

6. Il traffico di rifiuti

Rilevante è anche il traffico di rifiuti, posto che il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, e il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, Daniele Zovi, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014, hanno riferito di un traffico di rifiuti plastici, granulato e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), trattato non conformemente alla normativa, che viaggiava verso la Cina ed era trattato come materia prima, mentre era stato verificato, mediante un'analisi più ampia eseguita nei container fermati a Venezia, che si trattava di rifiuto così come definito, che non era stato inertizzato. Anche in questo caso, la direzione distrettuale antimafia, con la collaborazione del Corpo forestale dello Stato, stava conducendo le opportune indagini per seguire questi percorsi che vanno verso la Cina. Allo stato, la direzione distrettuale antimafia di Venezia ha delegato il Corpo forestale dello Stato di Vicenza per un aggiornamento sull'attività e per avviare un nuovo fascicolo.

Ancora, nel 2012, è stata sequestrata un'ingente quantità di rifiuti misti (codice 150106), pari a 300 tonnellate, alla ditta Reato di Sarcedo, la cui gestione non era conforme e provvedeva ad alimentare un traffico di documenti falsi e un giro di soldi molto consistente. Invero, la ditta Reato di Sarcedo non trattava i rifiuti come previsto, ma li trasferiva come tali, anche all'estero.

Da notizie assunte, la procura della Repubblica in Vicenza ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a Reato Denis, a Reato Valli e a Reato Ivano, titolari dell'omonima impresa, per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al proc. pen. n. 6371/12 r.g.n.r. (pubblico Ministero dottor Luigi Salvadori). I rifiuti sono in via di smaltimento, come da ordinanza n. 49 del 21 novembre 2012 del sindaco di Sarcedo.

7. Le indagini concernenti l'Autostrada A/31- Valdastico Sud

Il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che nella costruzione dell'Autostrada A/31 - Valdastico Sud sarebbero stati utilizzati materiali di scarto, pericolosi, quali le scorie di fonderia non trattate. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso dell'audizione svolta il 20 novembre 2014, ha riferito che le indagini relative all'uso di sostanze tossiche nel sottofondo del tracciato autostradale della lunghezza di 54 km della A/31 (detta "della Valdastico Sud"), che attraversa da sud a nord la provincia di Rovigo, la provincia di Padova e la provincia di Vicenza, già incardinate

in prima battuta presso la procura vicentina, erano state trasmesse per competenza alla direzione distrettuale antimafia di Venezia. In effetti, la direzione distrettuale antimafia di Venezia ha affidato le relative indagini al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato sull'ipotesi che per il fondo del nuovo tratto stradale dell'Autostrada Valdastico siano stati effettivamente utilizzati tali rifiuti. Peraltro, merita di essere sottolineato che, almeno sulla carta, tutto appariva in regola, posto che dalla relazione del prefetto di Vicenza (doc. 5/1) risulta che il NOE, che non è stato investito nelle indagini, ha riferito: 1) che le scorie di fonderia e i rimanenti materiali utilizzati per il sottofondo della costruenda opera pubblica provenivano da ditte in possesso di titoli per la gestione rifiuti, il cui utilizzo era stato autorizzato dagli enti competenti, secondo le norme indicate dal D.M. 5 febbraio 1998;

2) che l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto aveva stipulato con la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, denominata "Autostrada Serenissima", nella sua qualità di concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esecuzione dell'Autostrada A/31-Valdastico Sud, tronco Vicenza-Rovigo, una convenzione e predisposto un protocollo tecnico operativo, finalizzati all'esecuzione di controlli *ante operam*, in corso d'opera e *post operam* sul materiale impiegato quale sottofondo stradale, allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio e potenziali danni all'ambiente;

3) che tali "istruzioni operative" erano strutturate per poter assicurare l'effettiva rintracciabilità del materiale, per la maggior parte scorie di fonderie, individuando il "lotto/sezioni" in cui questo veniva impiegato. In effetti, la Commissione di inchiesta ha acquisito due convenzioni (doc. 451/2) stipulate, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, tra l'Autostrada BS-PD spa, detta Autostrada Serenissima, e l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. La prima convenzione ha per oggetto l'espletamento delle attività di *audit* - come di seguito meglio specificate - sull'esecuzione del monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione del tronco autostradale A/31 Vicenza-Rovigo (Valdastico Sud), con avvio dei controlli nell'anno 2006 e proseguimento fino a tutto il 2012 (scadenza 31.12.2012) e prevede un compenso a favore dell'ARPA Veneto, calcolato anno, per anno, a partire dal 2006 e fino al 2012, quantificato nella complessiva somma di euro 1.300.000,00, oltre IVA.

La seconda convenzione ha il medesimo oggetto, riferito al successivo periodo 2013 - 2015, e prevede un compenso aggiuntivo complessivo, che è stato determinato nella somma di euro 270.000,00, oltre IVA, suddiviso per ciascuna delle tre ultime annualità.

Con riferimento all'oggetto, nella suddette convenzioni l'ARPA Veneto si impegnava a svolgere le seguenti attività:

- coordinamento di *audit* del progetto di monitoraggio ambientale;

- verifica idoneità dei siti di monitoraggio;
- supporto tecnico, per l'individuazione e l'approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio;
- definizione delle soglie di attenzione e di allarme con cui confrontare i dati di monitoraggio;
- condivisione delle metodiche relative a campionamento, preparazione e analisi di laboratorio dei campioni, nonché delle metodiche relative alle misure in campo;
- partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, al fine del confronto sulle metodiche operative;
- definizione soglie di attenzione/allarme con cui confrontare i dati di monitoraggio;
- verifica delle procedure di campionamento, preparazione e analisi dei campioni;
- verifica delle procedure di emergenza;
- verifica degli strumenti di misura utilizzati;
- sopralluoghi durante le attività di rilievo nell'ambito del monitoraggio;
- sopralluoghi con campionamenti e misure in doppio (validazione dati del monitoraggio);
- analisi di laboratorio;
- validazione dati di monitoraggio e confronto con le soglie stabilite;
- verifica delle procedure di gestione dei cantieri, con particolare riguardo alle procedure relative alle terre e rocce da scavo, ai materiali riciclati e da recupero;
- predisposizione di documenti tecnici e di sintesi (report);
- risposta a richieste pubbliche ambientali; informazione a enti e cittadini.

A sua volta, Autostrada Serenissima, tramite i propri uffici, si impegnava a esercitare “l’alta sorveglianza, vigilando sulla corretta applicazione, in ogni suo aspetto, della presente convenzione” (articolo 4 della convenzione del 29 marzo 2006) e “a fornire ad ARPAV tutte le informazioni necessarie all’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione” (articolo 3.2 della convenzione del 18 aprile 2013). Nonostante tali precisi, dettagliati e condivisi impegni contrattuali, come sopra riportati, pagati dall’Autostrada Serenissima all’ARPA Veneto, nel complessivo importo di euro 1.570.000,00, oltre IVA, calcolato per l’intero periodo (2006 - 2015), i risultati si sono rivelati del tutto deludenti, alla stregua delle indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia in ben tre distinte inchieste.

7.1 La prima indagine penale sui sottofondi dell’Autostrada A-31

Una prima inchiesta della procura distrettuale antimafia di Venezia, che ha coinvolto numerose imprese fornitrici, ha avuto inizio a seguito della denuncia, presentata nel 2009 da Medicina Democratica, dall’Associazione italiana esposti amianto (AIEA), Codici ambiente e da tal Marco

Noserini, un appassionato di archeologia, sull'asserita presenza di sostanze nocive nei rilevati dell'autostrada A31-Valdastico Sud, all'epoca, in fase di ultimazione. La denuncia delle associazioni è partita dalla morte immediata di un cane, che si era abbeverato ad una pozza vicina al cantiere autostradale. Stando all'esposto, nel fondo stradale della Valdastico Sud i camion delle imprese che lavoravano al cantiere avrebbero riversato scarti di fonderia contenenti "metalli pesanti e sostanze chimiche (nitrati, fluoruri, solfati, cloruri, bario, amianto, piombo, nichel), in notevole concentrazione (doc. 15/1 di Legambiente).

In via generale, deve essere rilevato che il sistema dell'illecito smaltimento di rifiuti nei sottofondi stradali non costituisce una novità assoluta, posto che tale sistema permette un doppio guadagno: la ditta che deve fare il lavoro riempimento con materiale di scavo o, comunque, con materia prima secondaria (mps) risparmia su tali materiali, infilandovi dentro rifiuti; allo stesso tempo, essa guadagna sull'illecito smaltimento dei rifiuti. Si tratta di una pratica già disvelata in Lombardia, in seguito ad altre inchieste concluse con la conferma dell'ipotesi accusatoria, che purtroppo, è molto diffusa anche nel Veneto.

Come si è detto, le indagini sono state affidate alla direzione distrettuale antimafia di Venezia (procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21), vertendosi in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno visto il coinvolgimento di 27 indagati (tra cui il presidente dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza Padova spa, Attilio Schneck), i legali rappresentanti di numerose imprese che hanno conferito rifiuti tossici, anziché materie prime secondarie (tra cui il legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, società già al centro di una inchiesta in Lombardia), nonché i titolari dei laboratori di analisi, per l'ipotesi che non fossero state effettuate correttamente le analisi dei campioni di materiale, destinati a sottofondo stradale. A proposito delle imprese indagate in questo procedimento, è significativa ed emblematica di un certo modo di lavorare la circostanza che, tra le altre ditte presenti nel cantiere della A/31-Valdastico Sud e oggetto delle indagini della direzione distrettuale antimafia di Venezia, vi fosse anche la società Locatelli geom. Gabriele spa, già esaminata nella relazione sulla Lombardia per la realizzazione del sottofondo autostradale della Bre.Be.Mi., la nuova autostrada (A35), che collega Brescia e Milano.

A tale proposito, le indagini effettuate dalla procura di Brescia hanno consentito di appurare che il materiale utilizzato da Locatelli Pierluca, all'epoca legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, nel cantiere della Bre.Be.Mi. non conteneva materie prime secondarie (mps), bensì rifiuti di ogni genere e specie, privi di qualsiasi trattamento. Peraltro, lo stesso Locatelli Pierluca e sua moglie, Rocca Orietta, sono stati già coinvolti in una analoga vicenda nell'ambito del procedimento n. 5455/2010 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia.

Ciò che sorprende è il fatto che la Locatelli geom. Gabriele spa, nonostante indagini e condanne, abbia continuato a lavorare con società pubbliche (nella specie, la Serenissima Costruzioni spa, società in *house*), come se nulla fosse mai accaduto nel frattempo e, dunque, nell'assenza di adeguati controlli da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori sulle società subappaltatrici.

Ritornando alle indagini sulla A31, la dottoressa Rita Ugolini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia e titolare delle indagini, per aver fatto parte della direzione distrettuale antimafia fino al mese di giugno 2014 - nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2015 - ha riferito che, nell'ambito del procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia, era stata disposta, in sede di incidente probatorio, una perizia, allo scopo di accertare la tipologia e la pericolosità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori per il fondo stradale, nonché allo scopo di verificare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere.

Il gip ha demandato ai periti nominati l'accertamento della natura dei materiali conferiti nei cantieri dell'autostrada A/31 - Valdastico Sud, utilizzati per la formazione del sottofondo e del rilevato dei lotti 4, 5 e 6, se gli stessi erano o non erano conformi alle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute e se dovevano essere classificati come rifiuti ovvero come materia prima secondaria o come sottoprodotto.

L'esito della perizia portava a individuare il superamento dei parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e nella specifica normativa in materia.

Inoltre, come si legge nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni indagati, tra cui i vertici della Società Autostrada e i titolari dei laboratori di analisi (doc. 953/2), dalla documentazione prodotta dalla Società Autostrada e dalla Serenissima Costruzioni spa, nonché dalle dichiarazioni dell'ingegnere Gabriella Costantini, responsabile area costruzioni della stessa società Autostrada, è emerso che:

- dopo essere state individuate le ditte fornitrici o mediatrici, il materiale per i rilevati stradali veniva concentrato in cumuli ben individuati con sigle;
- su detti cumuli venivano effettuati prelievi a campione, nel contraddittorio delle parti;
- sui campioni venivano eseguite analisi, volte a verificare il rispetto dei parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, presso laboratori scelti dalla società destinataria;
- i cumuli venivano poi trasportati dalle ditte fornitrici e stesi immediatamente sul fondo della costruenda autostrada, come emerge dalla lettura dei registri di tracciabilità che indicano giorno, fornitore, luogo di prelievo e sezione di posa;
- nel corso della stesura non venivano eseguite altre analisi;

• allorquando, il materiale conferito appariva palesemente non conforme, ci si limitava a non accettarlo e a rimandarlo indietro, anziché avvertire di tale irregolarità le autorità competenti, per i necessari provvedimenti nei confronti della ditta fornitrice.

In ordine a tale vicenda, la dottoressa Rita Ugolini, dopo aver premesso che le indagini concernono solo alcuni lotti dell'autostrada Valdstico (4, 5 e 6), tutti nella provincia di Vicenza, e che non sussiste il rischio di prescrizione del reato, trattandosi di fatti che hanno avuto inizio nel 2009 e si sono conclusi nel 2011, ha riferito che la società "Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa", con sede in Verona, concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esecuzione dei tratti autostradali, aveva conferito l'incarico per l'esecuzione dell'opera alla controllata società Serenissima Costruzioni spa. Si tratta di un appalto conferito a una società *in house*, che la legge prevede possa costruire o partecipare all'appalto in una determinata percentuale.

Per l'edificazione del tratto autostradale era stata presa in considerazione, anche sotto il profilo tecnico scientifico, la bontà dell'utilizzo per i rilevati stradali di materie prime secondarie provenienti da scarti di acciaierie, che la società per azioni Serenissima Costruzioni, attraverso i propri funzionari, il direttore dei lavori e così via, aveva regolarmente commissionato a varie ditte.

Sul punto, la dottoressa Ugolini ha tenuto a precisare che non si trattava certamente di scarti, assolutamente vietati, bensì di materiali provenienti da scarto, prodotti da manufatti di acciaio, posto che la parte che rimane in superficie viene rifiuta, fatta asciugare, dopodiché viene sottoposta al cosiddetto *test di cessione*, che rileva la presenza di molti materiali, tra cui il cromo, uno dei materiali che serve maggiormente per la produzione dell'acciaio, tanto che maggiore è la quantità di cromo presente, migliore è la qualità dell'acciaio prodotto.

Ovviamente - così la dottoressa Ugolini - lo scarto di acciaieria, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto a trattamento da parte di imprese, che ricevono una particolare autorizzazioni dalla regione di provenienza. Il processo di trattamento della scoria ha lo scopo di eliminare la presenza del cromo e, in particolare, la presenza del cromo esavalente, altamente cancerogeno, sicché la scoria, una volta trattata, perde le caratteristiche di rifiuto per divenire "materia prima secondaria" e, come tale, può essere utilizzata per la costruzione di sottofondi stradali.

I *test di cessione* hanno lo scopo di assicurare l'utente, in vista dell'acquisto di queste materie prime secondarie, destinate alla costruzione di rilevati stradali, fondi autostradali e simili. Nel caso di specie, la dottoressa Ugolini e i periti nominati hanno dovuto risalire lungo tutta la filiera, per comprendere, prima di tutto, quando fosse stato versato il rilevato, poi, per accertare se lo stesso fosse conforme o meno e chi lo avesse versato. In particolare, le operazioni di collocamento del materiale trattato nel sottofondo della suddetta autostrada si erano svolte con le modalità sopra descritte. Secondo la normale prassi, le società che avevano ricevuto l'autorizzazione a trattare le